

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA**

SESTA SEZIONE CIVILE

Il Presidente dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. **r. g. 5294/2023**

PROMOSSA DA

DI MAURO GIOVANNA, nata a Catania il 27.01.1960, C.F. DMR GNN 60A67 C351P, residente in Gravina di Catania, Via Antonio Gramsci n. 152, elettivamente domiciliata in Catania, Via Musumeci, 160, presso lo studio dell'avv. Nino Malaponte (C.F. MLPNNN57E04B202X), dal quale è rappresentata e difesa per procura in atti.

Attrice – opponente

CONTRO

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, quale successore ex lege dell'INPDAP, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Pier Luigi Tomaselli (C.F. TMSPLG62D12C351D) e Gaetana Angela Marchese (C.F. MRCGNN70M60C351F) giusta procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26.

Convenuto – opposto

Avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2^a, c.p.c.

A seguito dell'assegnazione del termine per il deposito di note scritte - in sostituzione dell'udienza di remissione in decisione - sino al 14.2.2024, preceduta dall'assegnazione dei termini di cui all'art. 189 n. 1, n. 2 e n. 3 c.p.c., la causa è stata posta in decisione.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Nell'ambito della procedura esecutiva avviata dall'INPS, iscritta al n. 591/2022 RGE, Di Mauro Giovanna ed il coniuge, ora defunto, Grasso Alfio, hanno avanzato opposizione all'esecuzione ex art. 615, 2^a comma, cpc, con richiesta di sospensione della procedura.

Con ordinanza cautelare del 14.1.2023, notificata il 23.1.2023, il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione richiesta dagli opposenti e assegnato termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.

Di Mauro Giovanna, con atto di citazione notificato il 14.04.2023, ha convenuto in giudizio l'INPS, quale successore ex lege dell'INPDAP, affinché venissero accolte le seguenti conclusioni:

“- accertare e dichiarare la condotta illecita dell'INPS n.q. di successore dell'I.N.P.D.A.P., in persona del legale rappresentante p.t., che nella redazione dell'atto di precetto e del conseguente atto di pignoramento, ha richiesto con abuso di diritto, anche all'esito delle risultanze della chiesta CTU, quale pagamento dell'asserito credito vantato per il mutuo ipotecario, una somma totalmente spropositata se rapportata al contratto di mutuo originario e alle rate già pagate, applicando interessi usurari in violazione di legge, per le ragioni esposte in narrativa;

- accertare e dichiarare la condotta dolosa o gravemente colposa dell'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale



rappresentante p.t., P.I./C.F. 80078750587 n.q. di successore ex lege dell'I.N.P.D.A.P. che ha indotto con dolo e/o con colpa grave in errore la Sig.ra Di Mauro Giovanna, per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto;

- conseguentemente accertare e dichiarare nullo e/o annullabile il contratto di mutuo stipulato in data 11.7.2011 N. 79639 del repertorio e N. 28052 della raccolta, registrato a Catania il 19.07.2011 al N. 17012, a rogito del Notaio Dott. Giovanni Vigneri, dell'importo di € 275.000,00 per le ragioni spiegate nella narrativa del presente atto e per l'effetto disporre la cancellazione dell'ipoteca sul bene ipotecato;

- in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori conclusioni, accertare e dichiarare dovuto in favore della Sig.ra Di Mauro Giovanna da parte dell'INPS, in persona del suo legale rappresentante p.t., n.q. di successore dell'I.N.P.D.A.P., un diritto al risarcimento del danno pari a tutti gli interessi convenzionali e di mora previsti dal contratto e calcolati senza specifico conteggio dall'Inps, quindi dichiarare dovuto dalla Sig.ra di Mauro Giovanna solo l'importo di Euro 252.076,79 pari all'intero importo mutuato (euro 275.000,00) sottratti gli interessi e le tre rate del mutuo già versate (pari ad euro 22.923,21), e ciò per violazione del merito creditizio, per responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale, per concorso del fatto del creditore ex art. 1227 c.c. ed ex artt. 2043, 2056 e 2059 c.c.;

- per l'effetto condannare l'INPS, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, n.q. di successore dell'I.N.P.D.A.P., al risarcimento del danno in favore della Sig.ra Di Mauro Giovanna pari a tutti gli interessi convenzionali e di mora previsti dal contratto e calcolati senza specifico conteggio dall'Inps, quindi dichiarare dovuto dalla Sig.ra di Mauro Giovanna solo l'importo di Euro 252.076,79, pari all'intero importo mutuato (euro 275.000,00) sottratti gli interessi e le tre rate del mutuo già versate (pari ad euro 22.923,21);

- in via ulteriormente subordinata determinare in via equitativa il danno subito dai Sig.ra Di Mauro Giovanna ex art. 1226 c.c. e art. 2056 c.c.

In via istruttoria si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia nominare un CTU per accertare la natura usuraria della somma richiesta con il precetto in relazione al contratto di mutuo e per l'effetto dichiarare l'usurarietà dei tassi, anche moratori, ovvero l'abnormità degli interessi applicati, senza comunque allegazione di conteggio, e ciò ai fini di una eventuale e subordinata determinazione del quantum dovuto.

Con vittoria di spese e compensi di lite."

Si è costituito in giudizio l'INPS, con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, resistendo all'opposizione e chiedendone l'integrale rigetto siccome infondata; in via riconvenzionale ha chiesto accertare il regolare perfezionamento della risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di mutuo ipotecario edilizio qui controverso tra l'INPDAP (oggi INPS) e i coniugi Grasso Alfio e Di Mauro Giovanna con la condanna della Di Mauro al pagamento, in proprio favore, dell'importo di complessivi € 418.324,69, oltre ulteriori accessori maturandi dal 31/03/2023 e fino all'effettivo soddisfo. Vinte le spese.

In assenza di attività istruttoria, con ordinanza del 14.11.2023, è stato assegnato termine fino al 14.2.2024 per il deposito ex art. 127 ter c.p.c delle note scritte in sostituzione dell'udienza per la rimessione in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per lo scambio dei soli scritti difensivi a norma dell'articolo 189 c.p.c..

^^^^^^^^^^^^^^

1.) A parere del giudicante le doglianze sollevate dall'opponente sono infondate.



Giova premettere – in punto di fatto - che il mutuo ipotecario azionato, concesso dall'INPDAP, è stato stipulato dai coniugi Di Mauro Giovanna e Grasso Alfio, entrambi dipendenti dell'Azienda Ospedaliera Universitaria “Vittorio Emanuele - Ferrarotto - Santo Bambino”, con atto pubblico dell'11/7/2011, registrato a Catania il 19.7.2011 al n. 17012 a rogito del Notaio Dott. Giovanni Vigneri, per la somma di € 275.000,00, al fine di acquistare la casa di abitazione, da rimborsare in 30 anni a tasso fisso, con rate semestrali di € 7.641,07 e quindi con un esborso mensile pari ad € 1.273,50.

A seguito della risoluzione del contratto è stato intimato il precetto opposto per la somma di € 400.269,89.

In merito alla lamentata sproporzione delle somme precettate ed all'applicazione di tassi usurari, preme evidenziare l'assoluta indeterminatezza di quanto asserito dall'opponente, la quale - pur avendone l'onere ai sensi dell'art. 2697 c.c. - non ha offerto alcuna prova a sostegno della propria tesi, non ha specificato quale sia il tasso effettivo applicato, in tesi eccedente il tasso soglia tempo per tempo vigente, non ha indicato in maniera specifica in che termini e per quali voci sia avvenuto il superamento del detto limite, limitandosi a richiedere una consulenza contabile per accertare la natura usuraria degli interessi richiesti ovvero “l'abnormità” degli interessi applicati, senza offrire alcuna elaborazione contabile a sostegno di tali assunti.

Ciò induce a reputare meramente esplorativa la richiesta istruttoria poiché tale mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e non può supplire alle carenze delle allegazioni, compiendo una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti e circostanze non provati (cfr. Cass. sez. VI, 15/12/2017, n. 30218, Cass. Sez. 3, sentenze nn. 3191 del 2006 e 9060 del 2003; Cass. Sez. 2, n. 5422 del 2002).

Di contro l'INPS ha allegato alla comparsa di costituzione (da reputarsi tempestiva per l'abbreviazione dei termini a comparire espressamente indicata in citazione), l'atto di mutuo, la determinazione n. 259 di concessione del mutuo con il relativo piano di ammortamento (contenente, tra l'altro, l'indicazione del tasso di interesse annuo e dell'importo da restituire) ed il prospetto informativo (tutti atti sottoscritti dai mutuatari ma anche notificati, unitamente al precetto opposto); è stata altresì prodotta in atti la determinazione di risoluzione del contratto di mutuo ipotecario in questione (n. 171 del 20.12.2016, notificata il 17.01.2017) ed il conteggio analitico di risoluzione per morosità nel quale sono indicati i seguenti importi:

Totale interessi di mora per rate scadute	€ 11.137,82
Interessi di mora sul debito residuo	€ 59.416,85
Interessi corrispettivi su rate scadute	€ 45.856,67
Interessi corrispettivi sul debito residuo	€ 338,57
Totale quota capitale per rate scadute	€ 28.585,88
Debito residuo	€ 246.414,10
Penale di risoluzione	€ 8.250,00
Totale dovuto al 30/11/2021	€ 399.999,89

Nessuna di tali voci di credito è stata oggetto di specifica confutazione – sul piano contabile – dall'opponente sicchè il capo di doglianza in questione va disatteso.

2.) Con riguardo alla doglianza secondo cui l'ente erogatore avrebbe omesso di procedere alla prescritta valutazione del merito creditizio, si osserva quanto segue.

È certamente vero che la stipula del mutuo è successiva alla introduzione, da parte del D.lgs. 141/2010, dell'art. 124-bis nel Testo Unico bancario, disposizione – rubricata appunto “Verifica del merito creditizio” - stabilisce che, *“prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore*



valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite *dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente*".

Tuttavia, a giudizio di questo decidente, la suddetta normativa, riferita alle "banche", come soggetti erogatori del finanziamento, non è applicabile al caso in specie.

Ed invero, nell'attività di esercizio del credito operata dall'INPDAP, cui è succeduto l'INPS (ai sensi dell'art. 21 del d.l. n°201/2011, conv. con modificazioni in legge n°214/2011), manca il requisito essenziale ai fini della predetta qualificazione soggettiva ed al conseguente assoggettamento alle disposizioni del TUB, consistente nell'attività di raccolta del risparmio e di gestione del credito propria dell'attività bancaria.

Si ricorda, in particolare, che l'art. 1 del TUB definisce banca *"l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria"* mentre l'art. 10 del TUB definisce attività bancaria *"1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito (costituiscono l'attività bancaria). Essa ha carattere d'impresa. 2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche. 3. Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge"*.

Non appare dubitabile che l'INPDAP non svolgesse in forma imprenditoriale l'attività bancaria e, quindi, la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito; invero l'attività dell'INPDAP - ora dall'INPS - nello specifico ambito in esame, si caratterizzava come una peculiare forma di welfare finalizzata al sostegno del reddito per una specifica categoria di lavoratori iscritti e secondo modalità previdenziali e assistenziali ed infatti il mutuo in oggetto è stato concesso dalla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali ai propri assicurati e nei limiti delle disponibilità di bilancio loro destinate per l'acquisto di unità abitative da adibire a prima casa.

Tale Gestione, transitata all'INPS a seguito della sua successione nelle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'INPDAP, è disciplinata dall'art.1, co.245, legge n. 662/1996 e dal conseguente Regolamento di esecuzione approvato con il D.M. 28/7/1998 n.463.

Dall'esame di tali disposizioni, emerge che l'INPDAP non è un soggetto vigilato dalla Banca d'Italia, per cui non era tenuto all'atto della stipula del contratto di mutuo a rispettare le disposizioni del Testo Unico Bancario, in particolare quelle dell'art. 124- bis (introdotto dal D.lgs. 141/2010) che disciplinano la preventiva valutazione del merito creditizio.

Il contratto in esame va quindi qualificato come semplice mutuo ipotecario, restando esclusa, per difetto dei relativi presupposti soggettivi, la qualificazione dello stesso come mutuo fondiario.

Ne deriva che le articolate argomentazioni sviluppate dall'opponente sul tema della condotta difforme dal parametro di diligenza qualificata dell'accorto banchiere - implicante in particolare l'obbligo di procedere alla corretta e puntuale valutazione del merito creditizio del consumatore, sulla base di quanto dispone la Direttiva 2008/48/Ce, con la conseguente facoltà per il giudice (in assenza di specifiche previsioni normative) di individuare una sanzione adeguatamente dissuasiva, proporzionata alla gravità della inosservanza dell'obbligo accertato - non colgono nel segno in quanto, nel caso a mano, non si tratta di un soggetto esercente l'attività bancaria e creditizia.

In tale prospettiva appare opportuno richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza (se pure con riferimento all'applicabilità dell'art. 40, comma 2 del T.U.B. relativo all'inadempimento rilevante, ai fini risolutori, del mutuo fondiario) secondo cui detta norma *"... è disposizione specifica che non è possibile estendere, in via interpretativa, alle prestazioni creditizie rese dall'INPS tramite il "Fondo della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali" nei confronti dei dipendenti*



pubblici, che vi sono obbligatoriamente iscritti e che lo alimentano, tramite apposite trattenute stipendiali mensili, nell'ambito di un sistema non privo di connotazioni normative di socialità e previdenziali e, anche per questo, non assimilabile a quello propriamente bancario...” (cfr. Cass. sez. I 23/05/2022, n. 16587, nello stesso senso, in tema di trattamento fiscale per le attività di credito a medio e lungo termine previste dall'art. 15 del d.P.R. n.601/1973, cfr. Cass. sent. 3454/1986).

Non appare decisiva – a sostegno dell’opposizione – la circostanza che l’INPS abbia modificato il Regolamento per l’erogazione dei mutui ipotecari degli iscritti alle Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (con determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di amministrazione n. 47 del 25 marzo 2020).

Ed invero tale modifica – di certo non applicabile retroattivamente al contratto di mutuo di cui si controverte - è stata espressamente adottata (cfr. deliberazione n. 23) “...al fine di introdurre modalità di accesso alla prestazione volte a favorire l’incremento della relativa domanda nonché l’efficientamento del processo erogativo e, al contempo, misure volte a garantire la regolare riscossione delle somme dovute all’Istituto a fronte della concessione dei mutui ipotecari, incidendo altresì sul rischio legato al credito concesso; Rilevato che le misure introdotte a tal fine, riguardano: la revisione delle garanzie richieste per l’ammissione al Finanziamento, l’introduzione del criterio della “capacità di credito” del richiedente con conseguente individuazione di parametri di riferimento per la valutazione di detta capacità...”, ciò significa che l’INPS ha riconosciuto (con la propria disciplina regolamentare, che non richiama le norme del T.U.B.) la rilevanza, in sede precontrattuale, della verifica della capacità dei richiedenti di sostenere l’impegno derivante dall’erogazione dei mutui ipotecari ma ciò per finalità coerenti con l’attività di erogazione di tali prestazioni, senza implicare un diverso assetto interpretativo quanto all’inapplicabilità delle disposizioni sulla valutazione del merito creditizio ex art. 124-bis TUB.

Del resto – in coerenza con quanto sopra rimarcato - non è priva di importanza la considerazione che “...il comportamento inadempiente del beneficiario, stante la limitatezza delle risorse annualmente destinate al Fondo gestito dall’Inps, reca un evidente pregiudizio agli altri aventi diritto alle prestazioni della gestione previdenziale, in primis ai soggetti rimasti esclusi, mettendo a rischio l’uguaglianza nell’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione che è favorito dalla Costituzione (art. 47, comma 2)” (cfr. Cass. sez. I 23/05/2022, n. 16587, in motivazione).

3.) Appare in ogni caso condivisibile (lo si dice per completezza di motivazione) l’affermazione del giudice dell’esecuzione secondo cui non trova un adeguato sostegno normativo la prospettata nullità o annullabilità del contratto di mutuo per violazione dei doveri di correttezza e buona fede ovvero per avere l’istituto mutuante, con la propria condotta, indotto in errore essenziale Grasso Alfio e Di Mauro Giovanna.

In primo luogo non si configura una disposizione normativa che preveda la sanzione della nullità del contratto, ex art. 1418 c.c., per la (lamentata) omessa valutazione del merito creditizio mentre – al più - ricorrendone i presupposti e sussistendo la prova dell’eventuale pregiudizio determinato dalla stipulazione del mutuo - potrebbe configurarsi una responsabilità risarcitoria in capo all’ente mutuante.

In secondo luogo non si configura alcun errore essenziale e riconoscibile determinato da una rappresentazione distorta della realtà imputabile all’ente (errore che – secondo quanto si prospetta - avrebbe riguardato le conseguenze economiche della stipulazione del mutuo e la sua concreta sostenibilità), tale da viziare il processo di formazione del consenso alla conclusione del contratto di



mutuo; basti sul punto rilevare che l'entità delle rate semestrali e dell'importo da restituire sono stati chiaramente indicati nell'atto di mutuo, nel piano di ammortamento e nel prospetto informativo (allegati all'atto di mutuo ed espressamente accettati) né risulta che i mutuatari abbiano fornito all'ente, nelle attività istruttorie propedeutiche alla stipulazione, precisi elementi informativi sui finanziamenti in corso di ammortamento che – secondo quanto si allega – avrebbero assunto rilevanza ostativa per la sostenibilità delle rate del mutuo.

Deve quindi reputarsi che il contratto di mutuo ipotecario in esame sia stato validamente stipulato dalle parti nell'esercizio della reciproca libertà negoziale ed in conformità alla disciplina regolamentare dell'ente in vigore al momento della conclusione del contratto stesso.

4.) Alla luce delle considerazioni svolte al punto precedente – che inducono ad escludere la sussistenza di una condotta illecita dell'INPDAP nell'erogazione del mutuo - risulta assorbito il capo di domanda relativo al chiesto risarcimento del danno, in tesi commisurato all'entità degli interessi convenzionali e di mora pattuiti.

5.) In conclusione, l'opposizione va integralmente rigettata e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, va dichiarato che l'INPS ha legittimamente risolto il contratto di mutuo ipotecario qui controverso e che lo stesso ente è creditore nei confronti di Di Mauro Giovanna dell'importo precettato di € 418.324,69, oltre ulteriori accessori maturandi dal 31/03/2023 fino all'effettivo soddisfo mentre non vi è luogo per alcuna statuizione di condanna tenuto conto del titolo esecutivo stragiudiziale di cui l'istituto è munito e già azionato con la procedura esecutiva immobiliare iscritta al n.591/2022.

6.) Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico di Di Mauro Giovanna; le stesse sono liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della presente controversia e dell'attività difensiva svolta (che non ha implicato lo svolgimento della fase istruttoria) e del mancato deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica da parte dell'INPS.

P.Q.M.

Il Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5294/2023 R.G., così provvede:

rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da Di Mauro Giovanna;

in accoglimento della domanda riconvenzionale dichiara che l'INPS è creditore nei confronti di Di Mauro Giovanna dell'importo precettato di € 418.324,69, oltre accessori, come precisato in motivazione;

condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'INPS delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 8.964,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.

Così deciso in Catania, il 9.4.2024

IL PRESIDENTE

dott. Roberto Cordio

